

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 5-4322

L.R. n. 12/2010, Approvazione dello schema del nuovo Protocollo d'Intesa, tra la Regione Piemonte e il CAI-Regione Piemonte, per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale e delle attività in ambiente naturale. Autorizzazione al rinnovo di comodato d'uso gratuito dell'unità immobiliare sita in Torino, via Principe Amedeo 17.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

la Regione Piemonte, in attuazione delle proprie competenze in materia di sviluppo della montagna, promozione turistica e di programmazione territoriale, ritiene opportuno favorire la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico delle aree montane anche attraverso il miglioramento dell'offerta turistica in generale ed escursionistico-ambientale;

Il Club Alpino Italiano (CAI) è Ente di diritto pubblico, riconosciuto dall'art. 2 della L. 91/63, come modificata dalla Legge 776/85, ed è compreso nell'elenco delle associazioni ambientali individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 349/86;

detto Ente è territorialmente rappresentato in Piemonte dal CAI – Regione Piemonte di seguito denominato CAI-R.P.;

il C.A.I – R.P. racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri, di gestione di infrastrutture alpinistiche e di strutture ricettive d'appoggio alla frequentazione della montagna;

la Regione riconosce la funzione culturale e sociale del C.A.I. per la realizzazione di attività escursionistiche ed alpinistiche in montagna anche attraverso l'allestimento e la gestione delle opportune forme di ricettività (rifugi, bivacchi);

la Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12, stabilisce all'art. 2 che la Regione Piemonte, nell'ambito delle finalità della Legge, si propone di programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, di attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza, di favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la valorizzazione patrimonio escursionistico regionale.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 25-8549 del 7/4/2008 con la quale è stato approvato un Protocollo d'Intesa di durata quinquennale tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano – R.P. per lo sviluppo del turismo montano e la valorizzazione del Patrimonio escursionistico regionale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2016, n. 24-4149 con la quale è stato rinnovato il sopracitato Protocollo d'Intesa con la concessione a titolo gratuito al C.A.I-R.P. di un locale in via Principe Amedeo 17.

Preso atto dei risultati raggiunti dai precedenti Protocolli d'Intesa e ritenuto che i medesimi debbano essere ulteriormente potenziati e finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare e promuovere il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico e le risorse turistiche del territorio montano regionale anche attraverso tecnologie digitali;
- definire e promuovere forme eco-compatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano sul territorio regionale;
- favorire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza ed assicurando la tutela dell'ambiente montano regionale;
- promuovere la Carta etica della Montagna attraverso azioni volte a valorizzare l'economia locale, legata ad una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva in quanto in grado di accogliere anche le fasce più deboli della popolazione.

Ritenuto opportuno approvare lo schema di un nuovo Protocollo di Intesa tra Regione e Club Alpino Italiano, allegato alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale.

Considerato che il nuovo Protocollo, in continuità con il precedente, prevede tra l'altro, la possibilità per il CAI – R.P. di utilizzare un locale di proprietà Regionale fino alla data in cui gli uffici regionali non saranno trasferiti presso il Palazzo Unico Regionale.

Preso atto che, a seguito dell'istruttoria condotta dal Settore competente, sussistono le condizioni di cui alla Legge regionale n. 1/2015 con la quale sono state individuate all'articolo 4, comma 2, le condizioni che consentono di procedere all'attribuzione in uso gratuito di immobili regionali ad enti o soggetti di natura pubblica o privatistica che operano senza finalità di lucro, qualora realizzino progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale, culturale, sportiva e ricreativa.

Visto l'art. 25, comma 1 lett. b del Regolamento regionale 7/R del 23 Novembre 2015 recante disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali.

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria condotta dall'ufficio regionale competente, il C.A.I – R.P. è regolarmente iscritto alla Sezione regionale del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, con il numero 5/RP, ha le caratteristiche previste all'art. 4, comma 2 per poter essere individuato quale soggetto a cui attribuire in uso gratuito il locale sopracitato presso la sede della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in Via Principe Amedeo, 17 – Torino, ivi comprese le aree comuni.

Dato atto che il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale provvederà al rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito.

Considerata la particolare rilevanza regionale delle azioni previste nell'ambito del presente protocollo e la valenza reciproca di tali azioni ai fini istituzionali degli Enti firmatari.

Dato atto che il presente Protocollo, non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Ritenuto di demandare all'Assessore alla Montagna, Fabio Carosso, in rappresentanza della Regione Piemonte, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa in oggetto.

Ritenuto di demandare al Settore Sviluppo della montagna l'espletamento delle attività di competenza della Regione Piemonte per l'attuazione del Protocollo.

Ritenuto di demandare il rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito dell'unità immobiliare sita in Torino, via Principe Amedeo 17, al Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Club Alpino Italiano – Gruppo regionale Piemonte, per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività in ambiente naturale sul territorio regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare all'Assessore allo Sviluppo della Montagna la sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'Intesa;
- di demandare al Settore Sviluppo della montagna l'espletamento delle attività di competenza della Regione Piemonte in attuazione del Protocollo;
- di dare atto che il presente Protocollo non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- di demandare il rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito dell'unità immobiliare sita in Torino, via Principe Amedeo 17, al Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione trasparente della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23 lett. d, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

(omissis)

Allegato

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL POTENZIAMENTO, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE SUL TERRITORIO REGIONALE**

L'anno, il mese di, il giorno, in
Torino (TO)

TRA

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata da, di seguito per brevità espositiva citata anche come "REGIONE";
- il **CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE PIEMONTE**, rappresentato dal Presidente di seguito, per brevità, indicato come "CAI G.R. Piemonte";

d'ora in poi "le Parti".

NELLA PREMESSA CHE

la Regione, in attuazione delle proprie competenze in materia di, sviluppo della montagna, valorizzazione turistica del territorio e di programmazione territoriale, ritiene opportuno favorire la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico delle aree montane anche attraverso il miglioramento dell'offerta turistica in generale ed escursionistico-ambientale in particolare che queste allestiscono;

il Club Alpino Italiano (CAI) è Ente di diritto pubblico, riconosciuto dall'art. 2 della L.91/63, come modificata dalla Legge 776/85, ed è compreso nell'elenco delle associazioni ambientali individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86;

detto Ente è territorialmente rappresentato in Piemonte dal CAI – G.R. Piemonte;

il C.A.I. – G.R. Piemonte racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna e degli ambienti naturali in genere ed è capillarmente presente su tutto il territorio regionale;

la Regione riconosce la funzione culturale e sociale del C.A.I. – G.R. Piemonte per la realizzazione di attività escursionistiche ed alpinistiche in montagna anche attraverso l'allestimento e la gestione delle opportune forme di ricettività (rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, posti tappa GTA);

La Regione riconosce il notevole contributo prestato dal CAI G.R. Piemonte tramite il gruppo di lavoro SOSEC Piemonte (Struttura Operativa Sentieri e Cartografia), nell'attuazione dei termini della L.r. 12/2010;

- le parti sostengono le attività a carattere turistico, ricreativo e sportivo sul territorio piemontese e favoriscono, ciascuna per quanto di propria competenza, il rispetto per l'ambiente e la cura e la manutenzione dei sentieri e dei cammini in particolare di quelli di montagna;
- negli ambiti di cui sopra, le parti sono storicamente legate da uno stretto e proficuo rapporto di collaborazione.
- le parti ritengono opportuno formalizzare detta collaborazione attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d'Intesa;
- le parti concorreranno all'attuazione del presente Protocollo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità del Protocollo stesso.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono presupposto nonché parte essenziale ed integrante dei patti assunti con la presente scrittura.

Art. 2 - OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare e promuovere il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico e le risorse turistiche del territorio montano regionale anche attraverso tecnologie digitali;
- definire e promuovere forme eco-compatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano sul territorio regionale;
- favorire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza ed assicurando la tutela dell'ambiente montano regionale;
- promuovere la Carta etica della Montagna attraverso azioni volte a valorizzare l'economia locale, legata ad una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva in quanto in grado di accogliere anche le fasce più deboli della popolazione;
- collaborare a sviluppare percorsi innovativi di fruizione del territorio montano regionale "per tutti": percorsi per persone in difficoltà, famiglie e bambini;

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti si impegnano a raggiungere, secondo quanto nelle rispettive competenze, in funzione delle risorse umane e materiali disponibili, le finalità illustrate all'articolo 2, in particolare attraverso le seguenti attività:

1. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DEI RIFUGI, attraverso la realizzazione di piccoli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento della qualità dell'offerta proposta dai rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio della Regione Piemonte e di proprietà del CAI. Per quanto riguarda invece gli interventi di adeguamento complessivo e strutturale delle strutture ricettive in quota, questi saranno oggetto di un Programma Organico di Riqualificazione elaborato dal CAI-G.R. Piemonte, con validità triennale. Tale programma, che identificherà la tipologia, i costi e le priorità di realizzazione degli interventi, sarà presentato dal CAI-G.R. Piemonte alla Regione Piemonte.

2. COLLABORAZIONE ALLA VERIFICA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PERCORSI, AGLI ITINERARI, ALLE VIE FERRATE E AI SITI DI ARRAMPICATA INSERITI NELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE, SIA PER QUANTO CONCERNE LE CARATTERISTICHE FISICHE DEI TRACCIATI CHE LA LORO FREQUENTAZIONE, E RESTITUZIONE DEI DATI ALLA REGIONE PIEMONTE:

Regione e CAI - G.R. Piemonte condividono un piano di durata annuale per il monitoraggio dello stato dei percorsi e della loro frequentazione, per il quale il CAI - G.R. Piemonte garantirà adeguato supporto alle attività regionali; nello specifico, il piano si concentrerà in particolare:

- sugli itinerari riconosciuti ufficialmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. n. 12/2010 e sull'itinerario noto come "Grande Traversata delle Alpi" (nel seguito, GTA), nonché sulla Via Francigena e sugli itinerari storico-devozionali per i quali il CAI - G.R. Piemonte fornirà, se necessario, dati tecnici ed informazioni aggiornate alla Regione Piemonte relativamente all'offerta escursionistica, allo stato di percorribilità dei percorsi ed alla ricettività di proprietà del CAI presente sugli itinerari;
- sulle vie ferrate e siti di arrampicata inseriti nel catasto regionale.

Dovranno essere assicurati dal CAI- G.R. Piemonte allineamento e coerenza dei dati trasmessi alla Regione Piemonte con quanto inviato a livello nazionale nell'ambito del catasto nazionale sentieri a cura del CAI nazionale.

3. COLLABORAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA (direzionale e di richiamo) DELLA RETE SENTIERISTICA DI RILEVANZA REGIONALE E DELLA GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI (GTA), nel rispetto

delle priorità e delle indicazioni stabilite dalla Regione Piemonte, con particolare attenzione per la segnaletica e manutenzione ordinaria per l'accesso alle strutture ricettive alpina (rifugi alpini, bivacchi, rifugi non gestiti e strutture quali capanne sociali). Il CAI - G.R. Piemonte collaborerà inoltre all'aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica.

4. Partecipazione alle attività di FORMAZIONE sia degli operatori per la manutenzione dei sentieri, sia degli operatori per il loro rilievo, nonché del monitoraggio su supporto informatico della manutenzione de sentieri, in stretta collaborazione con Regione Piemonte.

5. Condivisione di AZIONI DI DIVULGAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E DI PROMOZIONE CULTURALE; il CAI - G.R. Piemonte si impegna di concerto con la Regione Piemonte a promuovere la frequentazione della montagna estiva ed invernale, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale in coerenza con gli obiettivi della Carta Etica della montagna, anche attraverso l'organizzazione di specifiche iniziative di sensibilizzazione dei giovani.
6. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED ELABORAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE TURISTICO attraverso il rilevamento da parte del CAI – G. R. Piemonte dei dati relativi agli arrivi ed alle presenze presso i rifugi CAI del Piemonte e la realizzazione di rilevazioni a campione sui frequentatori dei rifugi, secondo le modalità che saranno concertate con la Regione Piemonte.
7. ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA TURISTICA; il CAI - G.R. Piemonte si impegna, secondo i criteri che saranno indicati dalla Regione Piemonte a collaborare nell'organizzazione di attività e prodotti turistici connessi alla presenza dei rifugi e della rete sentieristica, garantendo inoltre la partecipazione dei gestori dei rifugi alla gestione delle iniziative, anche attraverso opportuni interventi di carattere formativo.

Art. 4 - RISORSE

Le parti si impegnano fin d'ora vicendevolmente, nel rispetto della normativa vigente, ad adoperarsi in ogni sede ai fini della stipula degli atti e, più in generale, all'adozione dei comportamenti necessari e/o comunque opportuni al fine di consentire il pieno e sollecito conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa. In particolare, le parti provvederanno:

- ad attivare, laddove possibile, le opportune fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie;
- a reperire, nel rispetto degli adempimenti burocratici e organizzativi di cui alle vigenti disposizioni di legge, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza nell'ambito del Programma Operativo di cui all'articolo 5.

La Regione Piemonte mette a disposizione del CAI-G.R. Piemonte un ufficio, in comodato d'uso gratuito, in via Principe Amedeo 17 per la durata di tre anni, salvo recesso anticipato nel caso di trasferimento degli uffici regionali presso il palazzo Unico della Regione.

Art. 5– Modalità di attuazione

Le attività previste nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa saranno coordinate ed attuate da una Cabina di Regia composta da n.ro 4 membri dei quali n.ro 2 nominati dalla Regione Piemonte e n.ro 2 membri nominati dal CAI - G.R. Piemonte.

La Cabina di regia redige annualmente, entro il 31 marzo, il Programma Annuale Operativo delle singole operazioni nell'ambito di ciascuna attività prevista al precedente articolo 3.

La validità del Programma Annuale Operativo è effettiva previa approvazione da parte del Responsabile del Settore Sviluppo della montagna della Regione Piemonte e del Comitato Direttivo del CAI – G.R. Piemonte.

Il CAI - G.R. Piemonte si impegna ad individuare n.ro 1 referente provinciale per la gestione dei rapporti operativi con la Regione Piemonte nell'ambito delle attività riferite alla sentieristica, mentre la Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione i dati in proprio possesso utili ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

Il CAI - G.R. Piemonte presenta una relazione sullo svolgimento del programma Annuale Operativo concluso entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai settori Montagna, Valorizzazione Turistica del Territorio e Offerta Turistica della Regione Piemonte ed è facoltà regionale formulare osservazioni e richiedere integrazioni per l'approvazione.

Art. 6 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata pari ad anni 3 a partire dalla data di stipulazione e può essere, con l'accordo delle parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

Art. 7 - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Per la **REGIONE PIEMONTE**

.....
.....
.....

Per il **CAI - G.R. PIEMONTE**

Il Presidente

.....
.....